

Attuazione del piano di sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi sul territorio della Regione Siciliana

Premessa

Il Piano Nazionale di sorveglianza e controllo dell'anemia infettiva degli equidi (AIE) contenuto nel decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 (nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2016), ha reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano secondo le indicazioni dell'allegato 1 allo stesso decreto.

Il provvedimento è stato redatto sulla base dei riscontri e delle evidenze che hanno delineato una situazione epidemiologica della malattia negli ultimi anni che ha visto una costanza nelle segnalazioni di casi di anemia infettiva a livello nazionale; tali motivazioni hanno portato a redigere un piano di sorveglianza obbligatorio per l'AIE con criteri uniformi per tutte le categorie di equidi e per tutte le tipologie di aziende.

Considerato che è compito delle Regioni assicurare la programmazione ed il coordinamento, nonché la relativa applicazione e verifica di attuazione del Piano, con il presente dispositivo si intendono dare le principali istruzioni operative da seguire nel territorio della regione Siciliana.

Le modalità di sorveglianza e controllo previsti dal Piano nazionale sono stati individuati sulla base dei livelli di rischio attraverso "Criteri per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva" nelle diverse aree territoriali del Paese che costituiscono uno strumento aggiornato e flessibile per il controllo della malattia tenendo conto dell'intensità della sorveglianza e del livello di infezione territoriale.

Il Centro di Referenza nazionale per l'anemia infettiva equina (CRAIE) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, per la programmazione della sorveglianza nazionale, ha sviluppato il rischio su base regionale individuando:

Area a rischio elevato:

- a) Regioni e Province Autonome in cui, a seguito dell'applicazione del Piano previsto dall'Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2010, è stato controllato meno del 50% (percentuale cumulativa) delle aziende registrate in BDN;
- b) Regioni e Province Autonome in cui è stato controllato più del 50% delle aziende registrate in BDN ma in cui la prevalenza dei focolai osservata nell'ultimo anno di applicazione dell'Ordinanza del 2010 è risultata superiore a 0,5% (limite superiore dell'intervallo di confidenza).

Aree a rischio basso: le Regioni e le Province autonome non comprese tra quelle a rischio elevato.

Sulla base dei risultati è stato possibile suddividere l'intero territorio nazionale in aree differenziate caratterizzate secondo i due diversi livelli di rischio appena indicati cui fanno riscontro criteri, modalità di monitoraggio e controllo differenziati secondo lo schema territoriale che segue:

- ✓ **Aree a rischio elevato:** comprendono le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, **Sicilia**, presso le quali è prevista la attuazione di un controllo sierologico a seconda della casistica e delle modalità elencate nell'allegato 1 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016;
- ✓ **Aree a rischio basso:** comprendono le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di un controllo sierologico a seconda della casistica e delle modalità elencate nell'allegato 1 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016.

In atto la Sicilia rientra tra le Regioni del gruppo "a rischio elevato". Per tale gruppo di Regioni a seguito della applicazione del piano ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016, è possibile richiedere annualmente, sulla base dell'evoluzione epidemiologica e dei controlli eseguiti, una rivalutazione della categoria di rischio da elevato a basso.

Controlli da attuare nella Regione siciliana

Poiché, come già detto, la Regione siciliana rientra tra quelle a rischio elevato il presente Piano regionale considera solamente le attività previste per tale tipologia di area.

Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, devono essere sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE. L'obbligo del controllo sierologico annuale riguarda anche le cosiddette categorie a rischio che includono le seguenti categorie:

1. equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti definiti da "lavoro" nel campo "orientamento produttivo" della Banca Dati Nazionale (BDN);
2. tutti i muli;
3. tutti gli equidi nelle aziende in cui sono presenti uno o più muli;
4. in sede di macellazione, tutti gli equidi nati ed allevati sul territorio nazionale.

A) controlli in azienda

I prelievi per la diagnosi dell'AIE sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali. Ove necessario, per insufficienza della dotazione organica, i Dipartimenti Veterinari possono incaricare del prelievo in allevamento veterinari liberi professionisti. In quest'ultimo caso l'incarico viene conferito a richiesta dei veterinari interessati, secondo il modello allegato 1, con la precisazione che lo stesso non costituisce rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria provinciale e che il pagamento della prestazione deve essere effettuato direttamente dall'allevatore. L'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore del Dipartimento di prevenzione Veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale come da modello allegato 2.

In ogni caso resta a carico del Dipartimento di prevenzione Veterinaria la registrazione dei campioni e l'aggiornamento dell'esito sul sistema Sanan nonché la registrazione dell'esito sul passaporto.

Restano altresì a carico dei Servizi veterinari i campionamenti previsti a seguito di sieropositività o a seguito di focolaio, compresi i prelievi da effettuarsi nell'Area di Sorveglianza Attiva (ASA).

Al momento dell'esecuzione del controllo sia i veterinari ufficiali che i liberi professionisti incaricati del prelievo dovranno verificare l'identificativo elettronico dell'equide, la sua registrazione nella BDE provvisoria all'interno dell'azienda presso cui viene effettuato il prelievo ed il possesso del documento di accompagnamento (passaporto). In caso di mancata iscrizione in BDE all'interno dell'azienda che detiene il capo, i veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie Provinciali devono procedere alla registrazione in Banca dati Sanitaria acquisendo il passaporto e la documentazione di provenienza dell'animale. Nel caso in cui tale documentazione non fosse presente, verrà prescritto all'allevatore di provvedere, entro il termine di 15 gg, alla regolarizzazione della movimentazione in BDE e, nelle more, verrà disposto il divieto di movimentazione dell'equide.

Considerato che in atto la BDE (Banca dati provvisoria) non è allineata con la reale situazione aziendale per il numero di equidi allevati e che nella stessa non sono registrate le movimentazioni degli animali, i veterinari ufficiali all'atto dei prelievi per l'AIE, anche al fine di aggiornare i dati della BDN (Banca dati sanitaria) dovranno acquisire un'apposita dichiarazione da parte del proprietario dell'azienda sul numero di capi allevati (come registro di stalla aziendale) per constatare la reale situazione esistente, secondo l'apposito modello predisposto come da allegato 3. L'allineamento della BDN degli equidi è un requisito indispensabile anche per la compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4 elettronico) di cui al decreto ministeriale del 28 giugno 2016.

In caso di cessata attività dell'azienda il proprietario dovrà produrre la comunicazione prevista per la registrazione della chiusura nella BDN con modello allegato 4.

Dopo il prelievo gli interventi sanitari devono essere registrati in SANAN sottosistema equidi dal quale dovrà essere stampata la scheda accompagnamento campioni "Modulo A" accluso al decreto ministeriale del 2 febbraio 2016. I campioni di siero dovranno essere consegnati entro 2 giorni lavorativi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia competente per territorio, incaricato per l'esecuzione delle prove di screening AIE, esclusivamente accompagnati dalla scheda generata dal SANAN.

Ricevuto l'esito di laboratorio il servizio veterinario provvederà alla chiusura dell'intervento in SANAN e, a richiesta dell'allevatore, a riportare l'esito della singola prova diagnostica per l'AIE sul documento di identificazione (passaporto). Le informazioni inserite in SANAN saranno recuperate automaticamente dal Sistema Informativo Veterinario BDN equidi e riportate nel Modello IV elettronico.

Nel caso di mancata messa a disposizione degli equidi da parte dei proprietari o detentori degli equidi i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali preposti ai controlli diffidano il proprietario o detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fine della corretta esecuzione del piano di sorveglianza.

In caso di positività i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno registrare, entro 24 ore dalla conferma, tutte le informazioni previste dalla direttiva 82/894/CE e s.m.i. nel sistema informativo Veterinario sottosistema SIMAN.

In attesa della conferma i servizi veterinari competenti adottano le misure previste dall'articolo 99 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i. nonché le previste dall'articolo 4, comma 5, lettera a), punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE e dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 febbraio 2016 e dall'Allegato 1 allo stesso decreto.

Al momento della conferma dovranno essere adottate tutte le misure sanitarie previste in caso di focolaio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 e dall' Allegato 1 allo stesso decreto, comprese le misure di biosicurezza da applicarsi fino alla estinzione del focolaio stesso. A seguito della conferma dovrà essere avviata immediatamente un'accurata indagine epidemiologica utilizzando la scheda resa disponibile dal CRAIE da inserire in SIMAN; altresì, dovrà essere effettuato il rintraccio delle aziende che abbiano avuto scambi di equidi (provenienza/destinazione) da e verso il focolaio nell'arco dei 12 mesi precedenti la conferma di positività, trasmettendo tempestivamente la comunicazione alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio che hanno l'obbligo di estendere lo screening sierologico sugli animali presenti.

Sempre a seguito di conferma diagnostica dovrà essere istituita l'Area di Sorveglianza Attiva (ASA) avente un raggio di 3 km e dovranno essere individuati i cluster di infezione secondo la casistica prevista dal decreto ministeriale del 2 febbraio 2016. In tali aree dovranno essere sottoposti a controllo, mediante prelievo e con le modalità indicate dallo stesso decreto ministeriale, gli equidi presenti negli allevamenti che ricadono in dette Aree.

Ai fini dell'estinzione dell'Area di Sorveglianza Attiva (A.S.A.) è necessaria sia la chiusura del focolaio su SIMAN, sia il completamento della sorveglianza con esito favorevole su tutti gli equidi delle aziende presenti all'interno del buffer di 3 km che caratterizza l'A.S.A.. La responsabilità di queste attività ricade sul Servizio veterinario competente per territorio che ai fini dell'estinzione, oltre alla chiusura sul SIMAN dovrà comunicare al CRAIE (centroreferenzaaie@izslt.it) la conclusione delle attività per la cancellazione dei buffer dal Web-GIS.

Onerosità dei controlli in azienda

Pagamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia: Al momento dell'esecuzione del prelievo il proprietario-detentore dovrà consegnare al veterinario ufficiale o al veterinario libero professionista autorizzato copia dell'avvenuto pagamento del costo relativo alla prova diagnostica prevista dall'IZS con indicata la causale del versamento "elisa monoclonale", il numero di equidi saggiati, il codice fiscale e l'indirizzo dell'utente per il rilascio della fattura. Si rammenta che in caso di movimentazione internazionale degli equidi il test diagnostico previsto è il "Test di immunodiffusione in gel di Agar (AGID).

Pagamento all'Azienda Sanitaria Provinciale: al momento dell'esecuzione del prelievo il proprietario-detentore dovrà consegnare al veterinario ufficiale copia dell'avvenuto pagamento del costo relativo alle prestazioni veterinarie previste dal tariffario regionale codice "3.1.07.04. A tali costi dovranno essere aggiunti quelli relativi alle spese di trasferta per ogni ingresso in azienda. Per la registrazione dell'esito sul passaporto non è previsto alcun onere. Altresì non è previsto alcun onere alla Azienda Sanitaria Provinciale in caso di prelievo effettuato dai veterinari liberi professionisti autorizzati.

Per quanto riguarda **l'onerosità dei controlli, ove non diversamente specificato, in caso di attività di sorveglianza da effettuarsi a seguito di focolaio (tra le quali quelle previste nelle Aree di Sorveglianza Attiva – A.S.A. e nei Cluster)**, questa rientra nell'ambito delle attività previste dal Regolamento di polizia veterinaria per impedire la diffusione delle malattie infettive e pertanto devono essere svolte a titolo gratuito da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS.PP..

B) controlli al macello

Presso gli stabilimenti di macellazione al momento della macellazione devono essere sottoposti a prelievo di sangue (siero) tutti gli equidi nati e allevati sul territorio nazionale anche di età inferiore all'anno e non controllati negli ultimi 12 mesi.

Il controllo da effettuarsi in sede di macellazione è da intendersi come attività straordinaria e come indicato all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016, l'onere del controllo diagnostico rimane a carico dei proprietari e detentori, i quali sono tenuti solo al pagamento dell'esame sierologico "elisa monoclonale", fatte salve eventuali diverse indicazioni del Ministero della Salute e del CRAIE.

Allorché, secondo quanto richiesto da questo Dipartimento al Ministero della salute, sarà creata l'apposta funzionalità nel Sistema Informativo Veterinario, gli interventi sanitari al macello devono essere registrati in SANAN sottosistema equidi. I campioni prelevati al macello dovranno essere inviati all'IZS della Sicilia con il "modello accompagnamento campioni" generato dal SIV.

I campioni di siero dovranno essere consegnati entro 2 giorni lavorativi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia competente per territorio, incaricato per l'esecuzione delle prove di screening AIE.

La positività al mattatoio da origine al sospetto focolaio nell'azienda di provenienza dell'equide, quindi sarà cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dare immediata comunicazione della positività sia al veterinario ufficiale del macello che al servizio veterinario territorialmente competente sulla azienda di origine dell'animale sieropositivo il quale dovrà notificare su SIMAN il sospetto di focolaio AIE sino al completamento di tutti i controlli nei capi presenti in azienda. Se presso l'azienda dovessero registrarsi ulteriori positività a seguito del controllo il sospetto focolaio verrà confermato, mentre in caso di esito sierologico negativo su tutti i capi il sospetto dovrà essere estinto.

Onerosità dei controlli al macello

Pagamento all'IZS della Sicilia: Al momento della macellazione degli equidi il proprietario/detentore di ciascun equide o l'OSA dello stabilimento di macellazione deve consegnare la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del costo relativo alla prova diagnostica da effettuarsi a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia riportante la causale del versamento "elisa monoclonale", il numero di equidi da saggiare, l'indirizzo ed il codice fiscale dell'utente per il rilascio della fattura.

Ricoveri ed aree per la Detenzione degli Equidi sieropositivi

Nel caso in cui privati cittadini o Associazioni riconosciute intendano attivare e gestire strutture o aree idonee per il mantenimento di più equidi sieropositivi gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Sindaco del Comune competente per territorio per il tramite del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale ai fini del rilascio del nulla osta per la registrazione e l'autorizzazione della struttura che deve essere in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 ed in particolare dall'Allegato 2, ivi compreso il codice aziendale.

Tutte le misure previste per le aziende sede di focolaio di AIE si applicano anche alle aziende appositamente autorizzate alla detenzione di equidi sieropositivi per permettere la loro convivenza prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016, o a qualsiasi altra azienda che riceve equidi sieropositivi oggetto di spostamento. In questi casi deve essere preventivamente effettuata da parte dei servizi veterinari della ASP competente la registrazione di apertura sul SIMAN di focolaio, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016.

La movimentazione degli animali sieropositivi dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016. Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale nell'ambito della quale l'equide è stabulato in isolamento, nelle condizioni di biosicurezza di cui all'allegato 2, deve provvedere a verificare almeno semestralmente il rispetto di tali condizioni compilando la scheda di cui al modulo C, riportata in calce all'allegato 2 al decreto ministeriale del 2 febbraio 2016.

C) Controlli nelle aste, mercati, Fiere, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc)

Nell'ambito delle attività di vigilanza previste negli "impianti adibiti al concentramento di animali" (fiere, aste/mercati, ippodromi, maneggi, etc) o nel caso di spostamento di equidi verso nuovi pascoli e/o

alpeggi, e/o verso allevamenti il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale dovrà verificare che tutti gli animali di età superiore ad un anno soggetti a movimentazione dovranno avere almeno un controllo valido effettuato negli ultimi 12 mesi. A tal proposito sono da considerarsi validi i controlli ufficiali eseguiti nell'arco della tempistica indicata precedentemente all'entrata in vigore del decreto. Nei casi in cui i soggetti provengano da aree del territorio nazionale con qualifica sanitaria superiore (Aree a rischio basso) dovrà essere dimostrata l'esecuzione di un test entro i 3 anni precedenti la movimentazione.

Il controllo sierologico richiesto dagli allevatori ai fini della movimentazione degli equidi secondo quanto sopra previsto non può essere limitato ai soli capi da movimentare ma deve essere sempre esteso a tutti i capi non controllati negli ultimi 12 mesi che costituiscono l'effettivo dell'allevamento.

D) Movimentazione internazionale

In caso di movimentazione internazionale, il Test diagnostico da effettuare è l'immunodiffusione in gel di agar (AGID).

E) Flussi informativi e monitoraggio

Ai fini del monitoraggio sull'andamento del Piano, anche allo scopo di richiedere la rivalutazione dell'area di rischio assegnata, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia trasmette al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con cadenza trimestrale un report relativo alle attività diagnostiche effettuate in ambito AIE sull'intero territorio regionale differenziando, per ciascun ambito provinciale, le attività concernenti gli esami sugli animali macellati (report macelli) dalle attività concernenti i controlli negli allevamenti. I report dovranno tenere conto sia del numero delle aziende che dei capi saggiati.

In caso di rivalutazione dello status di rischio elevato gli adempimenti da seguirà sono quelli da riportati nel decreto del 2 febbraio 2016.

F) Modulistica

La modulistica da utilizzare per l'esecuzione del piano AIE Sicilia è quella allegata al decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 nonché quella prevista dal presente piano regionale (allegati nn. 1, 2, 3 e 4).

Per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente piano regionale si rinvia a quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 2 febbraio 2016 e successive linee applicative

Referenti regionali per il Piano

Servizio 10° "Sanità Veterinaria" del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Assessorato della salute della Regione siciliana.

veterinariasicilia@regione.sicilia.it

a.virga@regione.sicilia.it